

## M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

### *Base giuridica*

Reg. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(10), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

### *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La continua spinta verso una competitività globale, ha determinato anche nell'agricoltura la progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche volte a ridurre i costi di produzione ed innalzare la produttività unitaria. Questo è avvenuto in modo particolare nelle aree dove più elevata è la capacità produttiva agricola determinata in prevalenza da favorevoli condizioni pedo-climatiche, portando ad una agricoltura intensiva e specializzata, caratterizzata da un consistente impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. Un altro effetto della spinta competitiva è la coltivazione di poche specie vegetali che garantiscono la redditività più elevata.

Secondo il regolamento (CE) n 834/2007, che definisce i metodi di agricoltura biologica e le modalità di conversione da metodi di coltivazione convenzionali a quelli biologici, la produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- a. stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
  - i. rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
  - ii. contribuisca ad un elevato livello di diversità biologica;
  - iii. assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;
  - iv. rispetti elevati standard di benessere degli animali e, in particolare, risponda alle esigenze comportamentali specie-specifiche degli animali;
- b. mirare ad ottenere prodotti di alta qualità;

- c. mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante o la salute e il benessere degli animali.

Il sostegno nell'ambito di questa misura di Sviluppo Rurale è focalizzato, pertanto, alla conversione e/o il mantenimento di pratiche di agricoltura biologica al fine di incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali regimi, rispondendo così alla domanda sempre più forte dei cittadini di un utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e della disponibilità a costi accessibili di produzioni di qualità.

Specie in alcuni ambiti territoriali, caratterizzati da una maggiore vulnerabilità ovvero dalla presenza di elementi distintivi di elevata qualità ambientale come aree ZVN, parchi o aree Natura 2000, l'agricoltura biologica rappresenta una scelta di grande rilievo. Infatti le pratiche agricole che questa promuove, contribuiscono a migliorare la qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento dello stato della biodiversità (ad esempio senza l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi, la rotazione delle colture, l'uso di fertilizzanti organici, e il miglioramento della sostanza organica del suolo).

La misura di agricoltura biologica risponde in modo efficace ai seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 12:** Tutela delle acque e dell'aria attraverso metodi di gestione agricola e zootecnica sostenibili;
- **Fabbisogno 14:** Preservare e migliorare la biodiversità agraria e naturale;
- **Fabbisogno 15:** Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 16:** Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari.

In generale la misura fa riferimento a tutte le focus area della Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con un legame più stretto con la Focus Area 4B.

In modo meno diretto la misura concorre anche con la Focus Area 5E "favorire il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" e con la Focus Area 5Drelativametne alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

#### **Contributo diretto alla Focus Area 4A, 4B, 4C**

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4B: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. Attraverso le tecniche di agricoltura biologica si sostengono infatti pratiche agricole fortemente favorevoli alla salvaguardia della qualità dell'acqua. Tali effetti positivi sono poi massimizzati da interventi collettivi concentrati in determinati ambiti territoriali.

Il contributo della misura si evidenzia anche a favore della Focus Area 4A sia attraverso la forte riduzione dei danni arrecati alla biodiversità naturale grazie alle tecniche di riduzione degli input produttivi, sia tramite l'utilizzo di varietà vegetali e razze animali, a rischio di abbandono normalmente non utilizzate dall'agricoltura convenzionale.

Vi è infine un contributo diretto agli obiettivi della Focus Area 4C grazie alla migliore gestione dei suoli, tramite le tecniche di coltivazione che prevedono l'inserimento in rotazione delle foraggere,

le quali sono fortemente protettive e migliorative nei confronti del suolo agrario

### **Contributo indiretto alle Focus Area 5D, 5E**

La misura contribuisce anche in modo indiretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 5D e 5E con le seguenti modalità:

- alla Focus Area 5D, relativa alla riduzione delle riduzioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dell'agricoltura, non sono state assegnate operazioni specifiche per le motivazioni riportate nelle strategie, ma la presente misura contribuisce ai suoi obiettivi attraverso la riduzione delle emissioni di ammoniaca e di protossido di azoto a seguito del contenimento delle quantità di fertilizzanti azotati, nonché attraverso la riduzione delle emissioni di metano in presenza di zootecnia biologica;
- le rotazioni con foraggiere e la pratica del sovescio risultano funzionali anche agli obiettivi della Focus Area 5E, assicurando un aumento della sostanza organica dei suoli a cui corrisponde una consistente immobilizzazione di anidride carbonica negli stessi. Inoltre l'introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, comporta una consistente riduzione del consumo energetico e quindi delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

### **Contributo agli obiettivi trasversali**

Le sottomisure 11.1. "Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica", e 11.2. "Pagamenti per mantenere metodi di produzione biologica", contribuiscono in modo apprezzabile al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'**innovazione** che rappresenta un elemento importante nella ricerca di nuove tecniche produttive biologiche adatte alle condizioni locali (varietà, modalità di intervento, rotazioni, ecc...), al fine di migliorare la "sostenibilità" economica del metodo biologico.

La misura contribuisce in modo molto rilevante all'obiettivo trasversale **ambiente**, infatti secondo lo studio "beni pubblici", pubblicato dalla Commissione agricoltura biologica, tale tecnica contribuisce positivamente alla fornitura di un'ampia gamma di beni pubblici ed in particolare: 1) Funzionalità del suolo; 2) Biodiversità agricola; 3) Qualità dell'acqua; 4) Qualità dell'aria; 5) Paesaggi agricoli; 6) Vitalità rurale; 7) Disponibilità di acqua; 8) Stabilità del clima.

Inoltre concorre alla **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi** in quanto, per la mitigazione dei cambiamenti climatici, le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli, mentre per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, favorisce un uso più razionale del suolo garantendo una migliore protezione del suolo e delle acque (anche) in presenza di eventi meteorologici estremi.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Inno
11.1.					X	X	X				I	I				V	V	
11.2.					X	X	X				I	I				V	V	

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1 § 8.2.11.2 - Contributo della misura 11 alle FA ed agli obiettivi trasversali

*Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

Sottomisura 11.1 - Azione A) - FA 4B - Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura mira a favorire il passaggio delle aziende dall'agricoltura convenzionale alle tecniche ed ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Regolamento (CE) n 834/2007 e s.m.i. e dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per i requisiti che vanno oltre la comune pratica agricola e la *baseline*, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di *baseline* sono descritti nella tabella riportata nel capitolo relativo alle informazioni specifiche della

operazione.

Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5 anni.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
  - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. La SAU sottoposta al vincolo della produzione biologica va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. (e s.m.i);
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

#### Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

#### Costi ammissibili

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno ed ammissibile all'aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in relazione alle baseline e alle normali pratiche agricole della zona e riguardanti la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella legislazione agricoltura biologica.

I pagamenti sono cumulabili con i pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 1305/13, purché riguardino impegni che vanno al di là della baseline della misura agro-climatico-ambientale e che si differenziano dagli impegni sostenuti ai sensi della presente misura.

In particolare, le possibilità di combinazione, ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni agro-climatico-ambientali, degli impegni connessi all'agricoltura biologica, degli impegni connessi al benessere degli animali e degli impegni silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

#### Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti gli agricoltori che rispettino le seguenti condizioni:

1. adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle Unità Tecnico

Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto in possesso dei beneficiari conformemente al Reg. (CE) 834/2007, per tutta la durata del periodo di impegno;

2. è possibile limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE di cui al trattino precedente conformemente al Reg. (CE) 834/2007 che abbiano presentato la Notifica di attività biologica nel SIAR entro la data di presentazione della domanda di impegno e non siano già stati beneficiari di un sostegno di agricoltura biologica a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013) o del Reg. UE n. 1305/2013 (PSR 2014/2020);
3. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di aiuto, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno;

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

#### Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN;
- Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive (frutta, ortive, ecc..);
- Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale;
- Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche aziendali.

#### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tab. 1).

Nel caso di domande collettive presentate da **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde".

Alle aziende con bovini od ovini allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggiere con bovini bio" o "foraggiere con ovini e caprini bio" solo sulle superfici foraggiere che

determinano un rapporto UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,8 e massimo 2 Uba/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale “medica e foraggere avvicendate”.

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive i Accordo Agroambientale
Seminativi	240	260
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	250	270
Foraggere avvicendate	100	110
Ortaggi	570	600
Vite	800	850
Vite con vendemmia verde	600	660
Olivo	680	750
Frutta	800	850
Castagno	300	325
Foraggere con bovini bio	330	350
Foraggere con ovini e caprini bio	210	240

Tab. 1 § 8.2.11.3.1.8 impegni oltre la baseline e la comune pratica agricola

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

#### *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- verifica della presentazione della Notifica;
- difformità di superficie, tipo di coltura;
- verifica della condizione di adesione dell'intera superficie aziendale;
- mancato rispetto degli impegni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg (CE) 889/2008 e s.m.i;
- Supervisione degli Organismi di controllo terzi da parte dell'Organismo pagatore
- verifica dei criteri di ammissibilità
- verifica del rispetto della densità UBA/Ha

#### *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto con l'Organismo Pagatore. In particolare sarà opportuno perseguire i seguenti obiettivi:

- riscontro informatico della Notifica attraverso il portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.) e il Sistema regionale (SIAR);
- riscontro informatico dei dati presenti in domanda;
- accertamento del rispetto delle norme vigenti in materia (anche attraverso gli esiti dei controlli OdC);

- rispondenza annuale prosecuzione degli impegni;
- contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura;
- applicazione conforme del punto 1, punto c) allegato I del Reg. 907/14 (delega del controllo all'ente terzo di certificazione).

#### *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

Nelle tabelle sotto riportate viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCATI DERIVANTI DA IMPEGNI CONTO NEL DEI PAGAMENTI GREVI
<b>A) Sementi e materiale di propagazione</b>							
<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>			Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non su tutte le colture viene utilizzato materiale certificato.	Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati  Riduzione rischio fitosanitario.  Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF  Visita ispettiva in loco	Costi aggiuntivi maggiore prezzo dei sementi e materiale propagativo certificato rispetto al prodotto convenzionato
Tab.1a § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Sementi e materiale di propagazione							

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AG E/O MANC DERIVAN IMPEGNI CONT CALCO PAGAM GREEN
<b>B) Avvicendamento colturale_parte 1</b>							
<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato:</p> <p>- In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <p>- i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;</p>	<p>(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)</p> <p><i>"Greening": diversificazione colturale:</i></p> <p>- se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi.</p> <p>- l'obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.</p>		<p>Nessuna previsione su disposizioni nazionali</p>	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.</p> <p>Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno-vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del Greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p>	<p>L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio viene preso in considerazione nel calcolo del Greening</p> <p>Conseguenze non si evidenziano rischi di default pagamenti all'adempienza della diversificazione colturale prevista dal Greening</p>

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI ACQ. E/O MANC. DERIVAN. IMPEGNI CONTO NEI DEBITI PAG. GREVI
<b>B) Avvicendamento colturale parte 2</b>							
<p>- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;</p> <p>- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.</p> <p>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>	<p>Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <p>aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</p> <p>- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;</p> <p>- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.</p> <p>Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse</p>						

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCATI DERIVANTI DA IMPEGNI CONTO NEL CONTO PAG. GREEN
<b>C) Fertilizzazione_1</b>							
<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p>	<p><b>CGO 1</b> – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p><b>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006</b> (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p>	<p><b>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</b></p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013 Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:</p>		<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Registrazioni e delle fertilizzazioni nel registro culturale</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p>	<p>Costi aggiuntivi per il mantenimento della fertilità del suolo più onerosi al metodo convenzionale</p> <p>Il prezzo dei fertilizzanti è superiore al prezzo dei fertilizzanti convenzionali</p>

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGG MANCATI DERIVANTI DA IMPEGNI CONTO NEL DEI PAG. GREI
<b>C) Fertilizzazione_2</b>							
	<p>1.obblighi amministrativi;</p> <p>2.obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>3.obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>4.divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p> <p>DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati.</p> <p>DGR 147/2013 conferma ZVN.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>- Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.</p>	<p>a) obblighi amministrativi;</p> <p>b) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>c) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>d) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti</p>		<p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p> <p>Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi</p>	<p>La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.</p> <p>Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria</p>	<p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di fertilizzanti non ammessi.</p>	<p>Mancati gli obblighi di divieto di utilizzo fertilizzanti che si traduce in un metodo di coltivazione intensivo, generalmente a carico delle aziende.</p>

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCATI DERIVANTI DA IMPEGNI IN CONTO NEL PIANO DEI PAGAMENTI
<b>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1</b>							
Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.  Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:  - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"  DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni:  a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale.		La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).	Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF  Registrazioni e delle operazioni colturali e dei trattamenti nel registro colturale  Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.	Costi aggiuntivi manodopera monitoraggio fitopatie  Per alcune eventuali redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica  Maggiori costi manodopera macchinari (variabili) e all'esecuzione di operazioni alternative all'impiego di prodotti fito-

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI E/O RENDIMENTO DERIVATI IMPEGNI CON CALCOLO PAGAMENTI GR
<b>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2</b>							
<p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008</p>	<p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>		<p>La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati.</p>	<p>La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente e attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi.</p> <p>Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.</p>	<p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non ammessi.</p>	

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI A E/O M REDDITI DAGLI PRESI NEL CASO PAGARE GR
<b>F) Zootecnia biologica_1</b>							
<p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola)</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti</p>	<p><b>CGO 4</b></p> <p>obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato e conforme.</p> <p>Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.</p>			<p>Nella pratica ordinaria non esistono vincoli sull'origine degli animali, possono essere utilizzati mangimi convenzionali</p> <p>Nella pratica ordinaria si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione.</p> <p>Attività agricola minima per le superfici a prato permanente</p>	<p>Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico degli alimenti zootecnici.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite.</p>	<p>Le spese per foraggi biologici aziende dedicate all'alimentazione del bestiame che ricorrono ad allevamenti estensivi</p> <p>Costi a carico dell'alimento del bestiame allevato con metodo biologico oneroso a quelle convenzionali quanto degli alimenti biologici superici rispettando il prezzo di acquisto degli alimenti convenzionali</p>

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCANTI E DERIVANTI DALLI IMPEGNI PRESI NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E
<b>F) Zootecnia biologica_2</b>							
<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;</li> <li>- applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali;</li> <li>- uso di alimenti di alta qualità;</li> <li>- adeguata densità degli animali</li> </ul> <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti</p>	<p><b>CGO 5</b> - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</p>				<p>La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di OGM</p>	<p>Mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo biologico. Il metodo biologico comporta un costo maggiore, tenuto conto anche del tipo di stabulazione/degano e degli spazi aperti.</p> <p>Costi aggiuntivi per la profilassi e le cure veterinarie. I costi nell'allevamento biologico sono inferiori rispetto a quelli convenzionali.</p> <p>Il prezzo dei prodotti specializzati utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto a quelli convenzionali.</p>

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI A E/O M REDDITI DAGLI PRESI NEL CAI PAGARE
<b>H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1</b>							
<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <p>a) impiego di materie prime</p> <p>b) operazioni colturali</p> <p>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;</p> <p>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</p>	<p><b>CGO 10</b> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti:</p> <p>1.elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;</p> <p>2.prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;</p> <p>3.superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;</p> <p>4.avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;</p> <p>5.registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.</p>	<p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p> <p>Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agroindustriale per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto anno in zona ordinaria</p>		<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.</p> <p>Verifica tramite valutazione del bilancio di massa della resa/ha.</p>	<p>I costi a determinati registri delle operazioni colturali magazzino presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti di trans</p>
Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_parte1							

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	AGGIORNAMENTO DEI DATI PRESENTI NEL PIANO
<b>H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2</b>							
<p>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</p> <p>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni all'esecuzione del trattamento stesso</p> <p>-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)</p> <p><b>CGO 1</b> – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN oppure azienda che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN</p>						

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI A E/O M REDDITI DAGLI PRESI NEL CAL PAGA GRE
<b>I) Tenuta di un Registro di stalla_1</b>							
<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <p>a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;</p> <p>b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;</p> <p>c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;</p> <p>d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;</p>	<p><b>CGO 4</b></p> <p>Gli operatori della produzione primaria settore allevamento devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza.</p>			<p>Nella pratica ordinaria vengono registrate solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con la BDN</p>	<p>I costi a determinati redditi registrati delle operazioni di stalla magazzini valutati tempo per svolgim degli amminis sono pr conside nella giustifico degli ai costi di transaz</p>
Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta Registro stalla_parte1							

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZA NTI E PRODOTTI FITOSANITA RI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI A E/O M REDDITI DAGLI PRESI NEL CA PAGA GRE
<b>i) Tenuta di un Registro di stalla_2</b>							
<p>e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>							

Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta Registro stalla\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI, MANCANTI, DERIVANTI DA IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI GREEN
<b>L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)</b>							
Obbligo della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico regionale SIAR e/o nazionale SIB			<b>Decreto legislativo 220/95, art. 6.</b> <b>Decreto ministeriale 2049/2012</b>		L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC.  La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda	Verifica da parte dell'ODC  Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno nei termini temporali di svolgimento amministrativo presi in considerazione per le giustificazioni aiuti fra i coltivi e la transazione.  La presenza della notifica determina l'accesso al sistema di certificazioni.  I costi di certificazione sottomisura «conversione all'agricoltura biologica» non sono presi in considerazione nel calcolo del

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCATI E DERIVANTI DALL'IMPEGNO PRESI NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E
<b>M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008</b>							
Obbligo di comunicazione all'OdC entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla avvenuta variazione sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento			<b>Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321</b> Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni		Viene comunicato con il Programma Annuale delle produzioni vegetali per ogni appezzamento aziendale, quali sono le colture in atto o quelle che intende mettere in atto durante l'anno corrente, stimandone anche la produzione.  Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, contiene invece la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità	Verifica da parte dell'ODC  Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno termini tempo svolgimento amministrativi presi in considerazione giustificazioni aiuti fra i costi transazione.
Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi_parte2							

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art10 del Reg. 808/2014, sulle *ipotesi standard* dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

La metodologia si basa sul confronto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che in ogni caso rispetta la baseline, che alla tecnica oggetto di intervento (conversione ai metodi dell'agricoltura biologica), al fine determinare l'effetto sui costi

e/o sui ricavi.

La base di calcolo è stato il margine lordo (ML) della coltura oggetto di applicazione della tecnica. Il ML incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo. Nello schema di calcolo del ML non sono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Sono stati considerati i soli costi variabili relativi ai fattori produttivi (semi, fertilizzanti, fitofarmaci) e all'impiego di manodopera e meccanizzazione. I costi di certificazione non sono presi in considerazione nel calcolo del premio introduzione all'agricoltura biologica.

La valutazione economica ha considerato i maggiori costi di: semi e materiale di propagazione, fertilizzanti biologici. Costi aggiuntivi di monitoraggio delle fitopatie, di manodopera e macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari.

Dal lato dei ricavi il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese. Per alcune colture eventuali minori redditi sono dovuti all'applicazione della difesa biologica.

L'avvicendamento colturale non entra nella stima dei mancati redditi e costi aggiuntivi.

È stato considerato il costo di transazione (connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla gestione delle pratiche inerenti i rapporti con l'organismo di certificazione (notifica, PAP, controlli), i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Fonti utilizzate: RICA 2010-2012; tariffari APIMAI; Censimento agricoltura 2010; Indagini congiunturali ISTAT; indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi e un quadro esaustivo delle caratteristiche delle aziende agricole marchigiane.

Per considerare i soli impegni aggiuntivi, si è fatto riferimento alla tabella *baseline* che descrive gli impegni, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di *greening* di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Nello specifico non si ravvisano sovrapposizioni poiché non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi che si generano nell'applicazione della pratica biologica relativa all'obbligo di rotazione colturale che è assimilabile all'obbligo di diversificazione previsto dal *greening*. L'impegno relativo al mantenimento dei prati permanenti viene considerato come una *baseline* e quindi non c'è pericolo di doppio finanziamento in quanto gli impegni sono superiori poiché relativi alla conduzione con metodo biologico.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Sottomisura 11.2 - Azione A) - FA 4B - Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è concesso alle aziende che effettuano le operazioni di mantenimento delle tecniche ed dei metodi dell'agricoltura biologica, come definiti nel Regolamento (CE) n 834/2007.

(FA 4B)

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la baseline, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di *baseline* sono descritti nella tabella riportata nel capitolo relativo alle informazioni specifiche della operazione.

Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
  - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE)

1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

#### Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. La SAU sottoposta al vincolo della produzione biologica va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

#### Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. (e s.m.i);
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
- Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

## Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

## Costi ammissibili

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno ed ammissibile all'aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in relazione alle baseline e alle normali pratiche agricole della zona e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella legislazione agricoltura biologica.

I pagamenti sono cumulabili con i pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 1305/13, purché riguardino impegni che vanno al di là della baseline della misura agro-climatico-ambientale e che si differenziano dagli impegni sostenuti ai sensi della presente misura.

In particolare, le possibilità di combinazione, ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni agro-climatico-ambientali, degli impegni connessi all'agricoltura biologica, degli impegni connessi al benessere degli animali e degli impegni silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

## Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti gli agricoltori che rispettino le seguenti condizioni:

1. adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto in possesso dei beneficiari conformemente al Reg. (CE) 834/2007, per tutta la durata del periodo di impegno;
2. è possibile limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE di cui al trattino precedente conformemente al Reg. (CE) 834/2007.
3. siano iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico oppure abbiano presentato la Notifica di attività biologica nel SIAR entro la data della presentazione della domanda di aiuto del primo anno d'impegno ed abbiano ottenuto l'idoneità dall'Organismo di certificazione entro la data prevista dalle disposizioni attuative;
4. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso serre o tunnel, di colture arboree da frutto o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di aiuto, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno.

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito

dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

#### Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN;
- Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive (frutta, ortive, ecc.);
- Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale;
- Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche aziendali.

#### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tabella).

Nel caso di domande collettive presentate da **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde".

Alle aziende con bovini od ovini allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggiere con bovini bio" o "foraggiere con ovini e caprini bio" solo sulle superfici foraggiere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,8 e massimo 2 UBA/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggiere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale "medica e foraggiere avvicendate".

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive Accordo Agroambientale
Seminativi	220	240
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	240	260
Foraggere avvicendate	100	110
Ortaggi	540	600
Vite	650	700
Vite con vendemmia verde	450	480
Olivo	600	660
Frutta	750	810
Castagno	270	300
Foraggere con bovini bio	300	330
Foraggere con ovini e caprini bio	190	210

Tab.1 § 8.2.11.3.2.8 - impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione

prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- verifica della presentazione della Notifica;
- difformità di superficie, tipo di coltura;
- verifica della condizione di adesione dell'intera superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg (CE) 889/2008 e s.m.i. Supervisione degli Organismi di controllo terzi da parte dell'Organismo pagatore
- verifica criteri di ammissibilità
- verifica del rispetto della densità UBA/Ha

#### *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto con l'Organismo Pagatore. In particolare sarà opportuno perseguire i seguenti obiettivi:

- riscontro informatico della Notifica attraverso il portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.) e il Sistema regionale (SIAR);
- riscontro informatico dei dati presenti in domanda;
- accertamento del rispetto delle norme vigenti in materia (anche attraverso gli esiti dei controlli OdC);
- rispondenza annuale prosecuzione degli impegni;
- contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura;
- applicazione conforme del punto 1, punto c) allegato I del Reg. 907/14 (delega del controllo all'ente terzo di certificazione).

*Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

Nelle tabelle 1 (a-h) sotto riportate viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGG MANCATI DERIVANTI IMPEGNI CONTO NEL DEI PAG GREB
<b>A) Sementi e materiale di propagazione</b>							
<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>			Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non su tutte le colture viene utilizzato materiale certificato.	Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF	Costi aggiuntivi per il prezzo del materiale propagativo certificato biologico allo stesso prodotto convenzionale
Tab.1a § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Sementi e materiale di propagazione							

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AG E/O MANC. DERIVAN. IMPEGNI CONTO NEI DEI PAG. GREEN
<b>B) Avvicendamento colturale 1</b>							
<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminate, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p>	<p>(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)</p> <p><i>"Greening": diversificazione colturale:</i></p> <p>se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi.</p> <p>l'obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.</p>		Nessuna previsione su disposizioni nazionali	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.</p> <p>Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p>	<p>L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio viene preso in considerazione nel calcolo del Greening. Conseguenze e non si evidenzia di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale dal Greening.</p>

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIO NI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AG E/O MANC. DERIVAN IMPEGNI CONTO NEI DEI PAG. GRE
<b>B) Avvicendamento culturale 2</b>							
<p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;</li> <li>- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;</li> <li>- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.</li> <li>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</li> <li>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</li> </ul>	<p>Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</li> <li>- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;</li> <li>- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.</li> </ul> <p>Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse</p>						

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento culturale\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIANZI, MANCANZE, DERIVANTI DA IMPEGNI CONTO NEL PIANO DEI PAGAMENTI GREE
<b>C) Fertilizzazione_1</b>							
<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p>	<p><b>CGO 1</b> – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p><b>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006</b> (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obblighi amministrativi;</li> <li>2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</li> <li>3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</li> <li>4. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</li> </ol>	<p><b>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</b></p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013 Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:</p>		<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio.</p> <p>La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Registrazione delle fertilizzazioni nel registro colturale</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p>	<p>Costi aggiuntivi per il mantenimento della fertilità del suolo è più onerosa rispetto al metodo convenzionale</p> <p>Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore al prezzo dei fertilizzanti convenzionali</p> <p>Mancati gli incentivi per il divieto di utilizzare fertilizzanti convenzionali che si traduce in un metodo di coltivazione intensivo, comporta generalmente un maggior costo delle</p>

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIANZI MANCATI DERIVANTI DA IMPEGNI CONTO NEI PAGAMENTI GREVI
<b>C) Fertilizzazione_2</b>							
	<p>DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati.</p> <p>DGR 147/2013 conferma ZVN.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno</p>	<p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti</p>		<p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p> <p>Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi</p>	<p>Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco .</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di fertilizzanti non ammessi.</p>	

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMIC	METODI DI VERIFICA	COSTI, E/O REDDITI DAGLI PRESI NEL CAPAGR
<b>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1</b>							
Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti  Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"  DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni:  a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale		La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).	Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF  Registrazione delle operazioni colturali e dei trattamenti nel registro culturale  Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.	Costi a di man per mo delle fit Per alc colture minori dovuti all'appl della d biologio Maggio per ma e per n (costi v dovuti all'eseo operazi coltura alterna all'impi prodotti fitosani

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI A E/O M REDDITI DAGLI PRESI NEL CA PAGA GRB
<b>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2</b>							
<p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento n. 889/2008</p>	<p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p><b>CGO 4</b> - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>		<p>La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari</p>	<p>La prevenzione e dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi.</p> <p>Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.</p>	<p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non ammessi.</p>	<p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitocenosi</p> <p>Per alcune colture minori non dovuti all'applicazione della difesa biologica</p> <p>Maggiori costi per manodopera e per materiali (costi variabili dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari)</p>

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCANTI PER DERIVANTI DA IMPEGNI PRES NEL CALCOLO PAGAMENTI E
<b>F) Zootecnia biologica_1</b>							
<p>Origine degli animali biologici : gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008.</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.</p>	<p><b>CGO 4</b></p> <p>obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato e conforme.</p> <p>Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.</p>			<p>Nella pratica ordinaria non esistono vincoli sull'origine degli animali, possono essere utilizzati mangimi convenzionali.</p> <p>Nella pratica ordinaria si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione.</p> <p>Attività agricola minima per le superfici a prato permanente.</p>	<p>Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrapascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF.</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico degli alimenti zootecnici.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite.</p>	<p>Le superfici agricole biologiche sono dedicate all'alimentazione del bestiame che richiede un allevamento estensivo.</p> <p>Costi aggiuntivi per l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico sono più onerosa di quella convenzionale in quanto il prezzo degli alimenti è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali.</p>

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica\_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCATI PER DERIVANTI IMPEGNI PRES NEL CALCOLO PAGAMENTI E
<b>F) Zootecnia biologica_2</b>							
<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;</li> <li>-applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali;</li> <li>-uso di alimenti di alta qualità;</li> <li>-adeguata densità degli animali.</li> </ul> <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p>	<p><b>CGO 5</b> - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).</p>				<p>La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco.</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di OGM.</p>	<p>Mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo biologico meno intensivo comporta un aumento delle rese, tenuto conto anche della stabulazione agli spazi aperti.</p> <p>Costi aggiuntivi per la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono superiori rispetto a quelle convenzionali.</p> <p>Il prezzo degli animali specializzati utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto a quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale.</p>

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica\_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	AGGIUNTA DI DATI PRESSO I REGISTRI
<b>H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1</b>							
<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <p>a) impiego di materie prime</p> <p>b) operazioni colturali</p> <p>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;</p> <p>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</p> <p>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</p>	<p><b>CGO 10</b> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;</li> <li>2.prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;</li> <li>3.superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;</li> <li>4.avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;</li> <li>5.registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.</li> </ol>	<p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>		<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.</p> <p>Verifica tramite valutazione del bilancio di massa della resa/ha.</p>	<p>I costi aggiuntivi dettati dalla registrazione delle operazioni colturali maggiori sono consistenti e nei giusti limiti (costi di trasporto)</p>

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali\_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	AGGIORNAMENTO DEI DATI PRESENTI NEL REGISTRO
<b>H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2</b>							
<p>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni all'esecuzione del trattamento stesso</p> <p>-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)</p> <p><b>CGO 1</b> – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN oppure azienda che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN</p>	<p>Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agroindustriale e per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto anno in zona ordinaria</p>					

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali\_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI A E/O IN REDDITI DAGLI PRESI NEL CA PAGA GRE
<b>I) Tenuta di un Registro di stalla</b>							
<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <p>a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;</p> <p>b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;</p> <p>c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;</p> <p>d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;</p> <p>e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p><b>CGO 4</b></p> <p>Gli operatori della produzione primaria settore allevamento devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza.</p>			<p>Nella pratica ordinaria vengono registrate solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con la BDN</p>	<p>I costi determinati vengono registrati dalle operazioni di stalla magazzino valutati per i termini di svolgimento degli atti amministrativi sono considerati nella giustificazione degli atti di transazione</p>

Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta di un Registro di stalla

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCANTI E DERIVANTI DA IMPEGNI PRESI NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E
<b>L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)</b>							
Obbligo della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico regionale SIAR e/o nazionale SIB			<b>Decreto legislativo 220/95, art. 6.</b> <b>Decreto ministeriale 2049/2012</b>		L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC  La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda	Verifica da parte dell'ODC  Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno tempo per lo svolgimento amministrativo presi in considerazione giustificazioni aiuti fra i costi transazione.  La presentazione della notifica determina l'entrata nel sistema di certificazione e i costi di certificazione presi in considerazione nel calcolo del premio

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTI MANCATI E DERIVANTI DA IMPEGNI PRESI NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E
<b>M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008</b>							
Obbligo di comunicazione all'OdC entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla avvenuta variazione sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento			<b>Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321</b>  Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni		Viene comunicato con il Programma Annuale delle produzioni vegetali per ogni appezzamento aziendale, quali sono le colture in atto o quelle che intende mettere in atto durante l'anno corrente, stimandone anche la produzione  Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, contiene invece la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità	Verifica da parte dell'ODC  Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno termini tempo svolgimento amministrativi presi in considerazione giustificazioni aiuti fra i costi transazione.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica\_parte2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulle *ipotesi standard* dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

La metodologia si basa sul confronto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che in ogni caso rispetta la baseline, che alla tecnica oggetto di intervento (mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica), al fine determinare l'effetto sui

costi e/o sui ricavi.

La base di calcolo è stato il margine lordo (ML) della coltura oggetto di applicazione della tecnica. Il ML incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo. Nello schema di calcolo del ML non sono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Sono stati considerati i soli costi variabili relativi ai fattori produttivi (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci), all'impiego di manodopera e meccanizzazione, ai costi di certificazione.

La valutazione economica ha considerato i maggiori costi di: sementi e materiale di propagazione, fertilizzanti biologici. Costi aggiuntivi di monitoraggio delle fitopatie, di manodopera e macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari.

Dal lato dei ricavi il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese. Per alcune colture eventuali minori redditi sono dovuti all'applicazione della difesa biologica.

L'avvicendamento colturale non entra nella stima dei mancati redditi e costi aggiuntivi.

È stato considerato il costo di transazione (connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla gestione delle pratiche inerenti i rapporti con l'organismo di certificazione (notifica, PAP, controlli), i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Fonti utilizzate: Banche dati RICA 2010-2012; tariffari APIMAI; Censimento agricoltura 2010; Indagini congiunturali ISTAT; indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi e un quadro esaustivo delle caratteristiche delle aziende agricole marchigiane.

Per considerare i soli impegni aggiuntivi, si è fatto riferimento alla tabella *baseline* che descrive gli impegni, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di *greening* di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Nello specifico non si ravvisano sovrapposizioni poiché non sono stati presi in considerazione nel calcolo del premio i costi aggiuntivi che si generano nell'applicazione della pratica biologica relativa all'obbligo di rotazione colturale che è assimilabile all'obbligo di diversificazione previsto dal *greening*. L'impegno relativo al mantenimento dei prati permanenti viene considerato come una *baseline* e quindi non c'è pericolo di doppio finanziamento in quanto gli impegni sono superiori poiché relativi alla conduzione con metodo biologico.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

## *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

### Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

**R5:** Impegni difficili da verificare o controllare

**R6:** Condizioni di ammissibilità in entrata

**R8:** Sistema Informativo

**R9:** Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

### Misure di attenuazione

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto con l'Organismo Pagatore. Dette azioni dovranno essere improntate nello specifico al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di aiuto sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai beneficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

Per una ulteriore trattazione delle azioni che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda alla specifica tabella del Capitolo 18.

Inoltre si veda quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

## Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

### *Informazioni specifiche della misura*

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

### *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente